



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Parere referente
Proposta di legge n. 18

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Al Presidente del Consiglio regionale

e p.c. Ai Consiglieri regionali
Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali.

In sede referente			Seduta del 16 settembre 2026			
Favorevole			A maggioranza			
Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuato
Andrea Vannucci	PD		☒	☒	☐	☐
Enrico Tucci	FDI		☐	☐	☐	☐
Federico Eligi	IV		☐	☐	☐	☐
Jacopo Cellai	FDI		☐	☐	☐	☐
Lorenzo Falchi	AVS		☒	☒	☐	☐
Marta Logli	PD		☒	☒	☐	☐
Diego Petrucci	FDI		☐	☐	☐	☐
Luca Rossi Romanelli	M5S		☒	☒	☐	☐
Serena Spinelli	PD		☒	☒	☐	☐
Alessandro Tomasi	FDI		☒	☐	☐	☒

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio COPAS	art. 75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario XXX Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

Istruttoria			
scheda di legittimità	con rilievi	☒	senza rilievi ☐
scheda fattibilità	con rilievi	☒	senza rilievi ☐
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☒	non richiesta ☐
approvato con modifiche	titolo ☐	testo ☒	drafting ☒ sostanziali ☒
proposta di risoluzione collegata	☐		

Note:

Il Funzionario
Alessandro Zuti



ZUTI
ALESSANDRO
REGIONE
TOSCANA
17.09.2026
11:05:13
GMT+02:00

MARIA
CECILIA
TOSETTO
17.09.2026
13:57:32
GMT+02:00



Proposta di legge
Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali

Sommario

Preambolo

Art. 1 – **Finalità**

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – **Contributi per l'accesso al social freezing**

Art. 4 – Clausola valutativa

Art. 5 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

Considerato quanto segue:

1. La persistente contrazione della natalità e la tendenza al rinvio dei progetti genitoriali, determinate anche da condizioni sociali, economiche e lavorative, rendono rilevante, nell'ambito delle politiche di promozione della salute e di welfare, il ricorso a strumenti di preservazione della fertilità per fini sociali, intesi quali percorsi di tutela della salute riproduttiva orientati a consentire una programmazione più consapevole delle scelte di vita;
2. La Regione Toscana, in un quadro di interventi orientati alla prevenzione e alla cura dell'infertilità "medical freezing", è stata tra le prime Regioni ad introdurre, con la deliberazione **della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 395**, misure in materia di preservazione della fertilità per fini sociali "social freezing", prevedendo specifiche disposizioni in tema di crioconservazione dei gameti e di percorsi connessi alla donazione volontaria e altruistica;
3. **Più recentemente, la Regione è nuovamente intervenuta sulla materia con la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2026, n. 288, (Criteri e modalità di crioconservazione dei gameti. Crioconservazione a scopo precauzionale c.d. social freezing);**
4. Anche alla luce dell'esperienza maturata in attuazione delle misure sopra richiamate e della rilevanza che la preservazione della fertilità a fini non clinici assume nell'attuale contesto demografico e sociale, risulta opportuno introdurre stabili interventi di sostegno destinati alle donne che intendono avvalersi del "social freezing" favorendo, in ragione dei costi connessi ai percorsi di crioconservazione, condizioni di equità nell'accesso alle relative procedure; **l'intervento è**

configurato come sostegno alle donne in ragione dell'oggettiva asimmetria della procedura, che nel caso femminile comporta maggiore complessità e costi di ordine di grandezza superiore rispetto alla crioconservazione dei gameti maschili.

5. In quest'ottica, con la presente legge si introduce una misura di sostegno economico, attuata tramite le aziende unità sanitarie **locali**, parametrata al valore ISEE del nucleo familiare e subordinata al possesso di specifici requisiti anagrafici e di residenza;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione, quali diritti costituzionalmente garantiti, e allo scopo di combattere il calo demografico, con la presente legge favorisce l'accesso **delle donne** alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali.

Art. 2

Definizioni

1. **Ai fini della presente legge** per tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali si intende la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale **“social freezing”**. Il “social freezing” è una tecnica di preservazione della fertilità che può essere richiesta dalle donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro e che abbiano le condizioni mediche per farlo, garantendosi una maggiore probabilità di riuscita nel caso in cui, con il passare del tempo, si vada incontro a difficoltà di concepimento imputabili ad una fisiologica riduzione della fertilità.

Art. 3

Contributi per l'accesso al social freezing

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, assegna risorse alle aziende unità sanitarie locali per la concessione di contributi in favore delle donne che intendano avvalersi delle tecniche di “social freezing” di cui all'articolo 2.

2. I contributi di cui al comma 1, concedibili una sola volta nella vita nel limite massimo di euro 3.000,00 per ciascun beneficiario, sono erogati dalle aziende unità sanitarie locali a seguito di specifico avviso pubblico emanato dalle medesime aziende.

3. Tali contributi sono erogati per l'intero percorso di “social freezing” e per la connessa terapia farmacologica nonché eventualmente, entro il limite massimo di cui al comma 2, per la ripetizione del percorso e per il mantenimento del materiale crioconservato.

4. Possono beneficiare dei contributi le donne in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra 25 e i 39 anni;
- b) residenza in Toscana da almeno un anno;
- c) nucleo familiare con valore dell'ISEE non superiore a euro **30.000,00**.

5. Costituisce criterio di priorità per la concessione dei contributi il valore ISEE più basso. A parità di ISEE prevale la maggiore età anagrafica della richiedente.

6. La procedura di “social freezing” è effettuata, ai fini del contributo, presso le strutture iscritte al registro di cui all’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) sia pubbliche sia private convenzionate con il servizio sanitario regionale.

7. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le aziende unità sanitarie locali in base al numero di donne di età compresa tra i 25 e i 39 anni residenti nei comuni afferenti a ciascuna azienda unità sanitaria locale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l’assegnazione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali, nonché per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi.

Art. 4

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta gli effetti delle misure introdotte per la preservazione della fertilità a fini sociali.

2. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

a) le risorse erogate annualmente alle aziende unità sanitarie locali e le procedure da ciascuna di queste avviate per la concessione dei contributi alle donne che intendono ricorrere alle tecniche di “social freezing”;

b) il numero di domande ricevute per ciascuna azienda unità sanitaria locale, di quelle ammissibili e di quelle accolte distinte per età, per valore ISEE e per distribuzione territoriale delle beneficiarie, specificando quante si sono rese disponibili a donare gli ovociti in caso di mancato utilizzo;

c) l’indicazione delle strutture di cui all’articolo 3, comma 6 nelle quali si sono svolte le diverse fasi del percorso di “social freezing”;

d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per l’attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l’annualità 2026 e di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1. “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, 2027 e 2028.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2026 – 2028 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2026 e per sola competenza per le annualità 2027 e 2028:

Anno 2026

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.

Anno 2027

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.

Anno 2028

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

PDL 18 – Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali.

Relazione illustrativa

La persistente contrazione della natalità e la tendenza al rinvio dei progetti genitoriali, determinate anche da condizioni sociali, economiche e lavorative, rendono rilevante, nell'ambito delle politiche di promozione della salute e di welfare, il ricorso a strumenti di preservazione della fertilità per fini sociali, intesi quali percorsi di tutela della salute riproduttiva orientati a consentire una programmazione più consapevole delle scelte di vita, in un contesto nel quale il numero medio di figli per donna ha raggiunto nel 2024 il minimo storico (1,18) e l'età media al primo figlio si attesta a 31,9 anni.

La Regione Toscana, in un quadro di interventi orientati alla prevenzione e alla cura dell'infertilità ("*medical freezing*"), è stata tra la prima Regione ad introdurre, con la deliberazione 25 marzo 2019, n. 395, misure in materia di preservazione della fertilità per fini sociali ("*social freezing*"), prevedendo specifiche disposizioni in tema di crioconservazione dei gameti e di percorsi connessi alla donazione volontaria e altruistica.

Anche alla luce dell'esperienza maturata in attuazione delle misure sopra richiamate e della rilevanza che la preservazione della fertilità a fini non clinici assume nell'attuale contesto demografico e sociale, risulta opportuno introdurre stabili interventi di sostegno destinati alle donne che intendono avvalersi del "*social freezing*" favorendo, in ragione dei costi connessi ai percorsi di crioconservazione, condizioni di equità nell'accesso alle relative procedure.

In quest'ottica, con la presente proposta di legge si introduce una misura di sostegno economico, attuata tramite le aziende unità sanitarie **locali**, parametrata al valore ISEE del nucleo familiare e subordinata al possesso di specifici requisiti anagrafici e di residenza.

Nel dettaglio l'**articolo** prevede quanto segue.

Con l'**articolo 1** si definiscono le **finalità** della legge, precisando che la Regione, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione quali diritti costituzionalmente garantiti e allo scopo di contrastare il calo demografico, favorisce l'accesso alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali, individuando così la finalità generale dell'intervento e il perimetro delle misure che vengono disciplinate nei successivi articoli.

L'**articolo 2** reca le definizioni, chiarendo che per tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali si intende la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, denominata "*social freezing*". **Inoltre** si specifica che tale tecnica può essere richiesta dalle donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro (avendo le condizioni mediche per farlo) e che il ricorso ad essa è finalizzato ad aumentare la probabilità di riuscita nel caso in cui, con il passare del tempo, si determinino difficoltà di concepimento imputabili ad una fisiologica riduzione della fertilità.

Con l'**articolo 3** si disciplinano gli interventi e i requisiti prevedendo l'assegnazione di risorse alle aziende unità sanitarie locali per la concessione di contributi alle donne che intendono avvalersi delle tecniche di "*social freezing*". **Inoltre** si stabilisce che i contributi, concedibili una sola volta nella vita e nel limite massimo di euro 3.000 per ciascun beneficiario, sono erogati dalle aziende unità sanitarie locali sulla base di un avviso pubblico emanato dalle medesime aziende e sono riconosciuti alle donne che possiedono i seguenti requisiti: età compresa tra 25 e 39 anni, residenza in Toscana da almeno un anno e valore ISEE del nucleo familiare non superiore a euro 30.000. La proposta prevede inoltre che la priorità per la concessione dei contributi sia attribuita al valore ISEE più basso **e che a parità di ISEE prevale la maggiore età anagrafica della richiedente**. **L'articolo prevede altresì** che le risorse siano ripartite tra le aziende unità sanitarie locali in base al numero di donne di età compresa tra 25 e 39 anni residenti nei comuni afferenti a ciascuna azienda nell'annualità precedente. È infine demandata alla Giunta regionale la definizione, con deliberazione da approvare entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, delle modalità per l'assegnazione delle risorse, nonché per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

L'articolo 4 contiene una clausola valutativa finalizzata ad acquisire elementi informativi utili a monitorare il processo di attuazione delle disposizioni di legge. E' prevista una rendicontazione periodica al Consiglio regionale.

L'articolo 5 reca infine la norma finanziaria autorizzando per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, **una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2026 e di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.**

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

“Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali”

Oggetto:

Soggetto proponente:

.....

Copertura finanziaria:

Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.

Tipologia della proposta di legge

La presente proposta di legge ha l’obiettivo di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione, quali diritti costituzionalmente garantiti e, allo scopo di combattere il calo demografico, promuove l’accesso per fini sociali alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. Tale tecnica di preservazione della fertilità è denominata “*social freezing*”. La proposta di legge è volta a favorire, in ragione dei costi connessi ai percorsi di crioconservazione, condizioni di equità nell’accesso alle relative procedure, destinate alle donne.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria della legge di spesa si individua ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 196/2009 la morfologia giuridica degli oneri come riconducibile alla categoria dei fattori legislativi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) legge regionale Toscana 1/2015 che, nel prevedere spese a carattere continuativo non obbligatorio dispone al comma 2 che tali leggi stabiliscono direttamente l’ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura e rinviando all’approvazione del bilancio la quantificazione dell’onere per gli anni successivi.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Con questa proposta di legge si è provveduto a stimare il costo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 in euro 50.000,00 per l’annualità 2026 ed euro 250.000,00 per le annualità 2027 e 2028 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028. L’importo complessivo nel triennio è pari ad euro 550.000,00 destinati a spese correnti. L’obiettivo è quello di favorire e sostenere i costi che rientrano nelle finalità proprie della presente proposta di legge onde garantirne il pieno sviluppo. Detto costo è stato ritenuto congruo sulla base di una valutazione dei dati relativi ai n. 802 cicli di social freezing eseguiti in Italia nel 2023, quale ultimo dato disponibile di riferimento, registrati

dall'Istituto Superiore di Sanità. Detto parametro osservato è stato opportunamente rapportato, secondo un criterio proporzionale, sulla base dell'incidenza della popolazione femminile residente in Toscana (n. 273.170)¹ rispetto a quella nazionale (n. 4.668.955)², nella fascia di età 25-39 anni, quale target di riferimento della proposta di legge in commento. L'incidenza percentuale della popolazione femminile residente in Toscana è pari al 5,85% della popolazione femminile nazionale. Ne deriva quindi una stima su base regionale di circa n. 47 richieste annue di social freezing.

Tenuto conto altresì che la crioconservazione negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento, in quanto non più considerata una tecnica sperimentale bensì un'importante strategia di preservazione della fertilità, passando dalle 113 richieste nel 2014 alle 802 nel 2023. Tenuto conto che l'incremento percentuale della domanda risulta stimato negli ultimi anni tra il 20% ed il 50%, si è proceduto ad incrementare prudenzialmente di una percentuale forfettaria nella misura del 20% il dato osservato su base regionale del 2023, vale a dire:

- incremento del 20% per l'anno 2024 = 56 richieste
- incremento del 20% per l'anno 2025 = 67 richieste
- incremento del 20% per l'anno 2026 = 80 richieste

Al fine di addivenire ad una quantificazione del costo complessivo annuo, si è ritenuto congruo prevedere in media circa 80 casi annui di richiesta di social freezing. La quantificazione delle risorse è stata effettuata tenendo conto del costo standard di riferimento pari ad euro 1.500,00 per la prestazione di crioconservazione a scopo precauzionale (*c.d. social freezing*) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2026, n. 288. La fissazione del limite massimo del contributo in euro 3.000,00 per ciascun beneficiario, concedibile una sola volta nella vita, consentirà di soddisfare circa 80 procedure di social freezing annue ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente proposta di legge, tenuto conto del costo della terapia farmacologica nonché, entro i limiti delle risorse pari ad euro 3.000,00 per ciascun beneficiario, per un eventuale secondo ciclo di crioconservazione e per il mantenimento del materiale crioconservato la cui tariffa annuale di riferimento è quantificata in euro 200,00 con la deliberazione di Giunta regionale sopra richiamata, per un costo complessivo annuo pari ad euro 240.000,00, arrotondati prudenzialmente ad euro 250.000,00, quale limite massimo di spesa.

Per l'annualità 2026, si è stimata una quantificazione di costo complessivo pari ad euro 50.000,00, proporzionalmente rapportato rispetto al costo annuo, tenuto conto dei tempi di avvio della procedura nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2026.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, la Giunta regionale, stante quanto disposto dai commi precedenti del richiamato articolo, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, definisce le modalità per l'assegnazione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali, nonché per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi. Nel merito, i contributi sono trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed erogati a seguito di specifico avviso pubblico emanato dalle medesime aziende.

¹ Fonte: ISTAT, Censimento demografico al 01.01.2024

² Fonte: ISTAT, Censimento demografico al 01.01.2024

La proposta di legge comporta un onere finanziario sulle previsioni del bilancio finanziario 2026-2028:					
Onere finanziario	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale	A regime
Articolo 3, commi da 1 a 8, Missione n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti”	50.000,00	250.000,00	250.000,00	550.000,00	250.000,00

Dalla legge in esame non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa di tutti gli adempimenti amministrativi è svolta dalle strutture regionali esistenti senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

L'articolo 81, comma 3, della Costituzione impone l'obbligo della copertura finanziaria statuendo che *“ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”*.

L'articolo 17, comma 1, della legge 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

L'articolo 14 della legge regionale Toscana 1/2015 disciplina i mezzi di copertura delle leggi regionali che secondo prassi (come richiamata da Corte Conti Sez. Autonomie n. 8/2021) si possono distinguere in “mezzi interni” quando sono già considerati in bilancio e “mezzi esterni”, quando si è in presenza di risorse aggiuntive non precedentemente considerate. La copertura di nuove spese deve essere garantita in base a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in modo che la determinazione degli oneri e delle relative coperture (maggiore entrata/minore spesa) sia necessariamente contestuale. Il ricorso all'utilizzo degli accantonamenti iscritti in fondi speciali risulta annoverato tra i “mezzi interni” di copertura finanziaria.

Il bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 assicura la copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge nel modo seguente:

Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” che ha una disponibilità pari ad euro 50.000,00 per l'annualità 2026 ed euro 250.000,00 per le annualità 2027 e 2028.

Conseguentemente la legge in esame destina a spese correnti la somma di euro 50.000,00 per l'annualità 2026 ed euro 250.000,00 per le annualità 2027 e 2028 ed in particolare attraverso l'imputazione alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per ciascuna annualità 2026-2027-2028.

I mezzi di copertura sono indicati in relazione a ciascuna annualità 2026-2027-2028 del bilancio di previsione, comportando oneri a carico di ciascun esercizio finanziario.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA

SI ☐ (vedi allegato) NO ☐

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA

TESTO EMENDAMENTO:				
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				